

rappresentante sufficientemente indicato, pella impossibilità conseguentemente di non mai nulla concludere in di lui favore.

Aggiungerò che il fatto succeduto posteriormente in contrario nella seconda votazione sempre più ci conferma in questa convinzione; mentre questo ufficio stesso che abbruciava annullando come dubbi quei voti, ne conservava in quest'ultima degli altri che dice pure dubbiosi, e li univa al verbale.

L'argomento *a contrario* che ne risulta è evidente: lo stesso ufficio il quale conservava nella seconda votazione i voti dichiarati dubbiosi, lo avrebbe egualmente fatto per quelli della prima, se il dubbio non fosse stato più grave e, come dicemmo, assoluto.

Questo diverso procedere ci fa vedere che se il detto ufficio si valse dello stesso vocabolo e chiamò dubbi alcuni biglietti sì nella prima che nella seconda votazione, era però ben diverso il dubbio di cui intese parlare.

Non sempre, per esprimere tutta la minuta gradazione delle idee e dei sentimenti, si usano diversi vocaboli ed esattamente corrispondenti; spesso anzi si procede con certe latitudini e se ne adopera un solo.

Così fece l'ufficio; ma per ciò appunto che la cosa era diversa e diverso lo stato del di lui animo, i primi assolutamente dubbi li abbruciava, quelli della seconda votazione, siccome meno dubbi, li conservava.

Terminerò, se la Camera me lo permette, con un'ultima osservazione, a mio credere, decisiva, per l'approvazione della nomina ad esclusione di qualunque inchiesta in proposito.

L'oggetto dell'inchiesta si è di chiarire se i biglietti abbruciati come dubbi lo fossero veramente e per modo che si potessero abbruciare; ora il fatto è già consumato, nè è per conseguenza possibile di raccogliere dalla visione di carte che più non esistono indizio di sorta.

In ultima analisi, allo stato in cui si trovano le cose, io non vedo a qual altra cosa si potrebbe riuscire, che ad un rimprovero ai membri dell'anzidetto ufficio, a un dipresso nei seguenti termini:

« Voi foste troppo arrischiati, troppo assoluti; non bisognava fidare sul vostro solo giudizio, non eravate infallibili; dovevate sottoporre al superiore giudizio della Camera l'argomento del dubbio, in una parola, i biglietti. Ora il fatto è succeduto, noi non ci possiamo estendere ad altro se non che a dirvi che, se vi capita lo stesso altra volta, siate più diffidenti del vostro giudizio. »

Ma, in quanto all'elezione, è impossibile, a mio credere, di contrastarla; quanto all'inchiesta, io non vedo qual effetto possa avere.

CAVOUR. Chiederei, prima di prendere la parola, all'onorevole signor Ravina, se egli intenda parlare nel medesimo senso del preopinante.

RAVINA. Parlo per lo stesso scopo, ma sotto un senso diverso. (*Harità*)

Comincerò per dire che sono dell'avviso del professore Lione quanto all'importanza del dubbio manifestato dall'ufficio del collegio elettorale; poichè dubbio si può dire un dubbio grande, un dubbio piccolo, un dubbio anche infinitesimo, un dubbio omeopatico. (*Harità*)

Così nel caso che ci occupa di presente non so se sarebbe stato bene il trasmettere i voti alla Camera, perchè a quanto pare il dubbio era così leggiero che non si poteva riguardare per un vero dubbio. Ma il motivo per cui io presi la parola è ben più essenziale: io credo bene di sottoporre alla Camera la cosa sotto un aspetto affatto diverso.

Io credo che quando la legge dice che si debbono trasmettere alla Camera i voti dubbiosi, intenda parlare dei bollettini dell'ultima votazione, perchè, se fosse altrimenti, vediamone le conseguenze: nella prima votazione vi erano dei voti dubbi, e non si sapeva chi proclamare; messe da un lato le schede dubbie di quella votazione, si elegge un altro a deputato. La Camera esamina le schede dubbie trasmesse col processo verbale della prima votazione, ed approva la nomina del primo deputato. Chiaro emerge da questa breve esposizione quanto sia pericoloso il sistema dai nostri avversari sostenuto.

Nel caso che ci occupa poi più specialmente debbo ancora osservare ch'era ben facile a coloro che avevano scritto nella prima votazione in modo tanto dubbio il nome del loro candidato, che non si poté proclamarlo, il correggerlo nel secondo scrutinio, e così dargli quella maggioranza di voti che si suppone avrebbe avuto nella prima votazione, se si fosse fatto il computo delle schede dubbie.

Per queste ragioni io voto contro le conclusioni dell'ufficio.

DEMARCHI. La legge elettorale non lascia verun dubbio a questo riguardo. Io leggo in questa:

« Art. 86. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale e videnti almeno da tre dei componenti l'ufficio. »

Quando nel riconoscere i bollettini in un ufficio insorge contestazione su qualche scheda, se ne dee far cenno nel verbale ed unire le schede contestate a quello. Da questo ognun vede che vi è una gran differenza tra i bollettini che sono dubbi e quelli che vengono dichiarati nulli.

Leggo ancora nell'articolo 91 ciò che segue:

« I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti. »

I bollettini dubbi invece si lasciano in sospeso perchè la Camera possa giudicare a chi debbano venir computati.

Dal fin qui detto chiaro appare che l'ufficio non può assolutamente sotto alcun pretesto ardere i bollettini dichiarati dubbi, che deve anzi serbarli ed unirli al processo verbale nell'inviarli alla Camera, e che, essendosi nel caso nostro omesse tutte queste formalità, vi è luogo ad annullare l'elezione. Conchiudo adunque per la nullità dell'elezione di Sanfront.

FARINA. Io non ho che a fare un'osservazione di fatto a questo proposito.

Nell'abbruciarsi i bollettini nel sesto collegio di Genova, il quale era presieduto da me nella prima elezione del 1848, si trovarono nella prima votazione tre bollettini che erano dubbi e che si volevano conservare: si misero da parte. Si fece portare la padella colla candela per abbruciare gli altri, ed uno scrutatore inavvertentemente cacciò i dubbi sulla padella e li abbruciò. (*Susurri*)

Mi lascio finire.

Questa circostanza fa vedere che si manca di dati per giudicare se l'ufficio aveva o no volontà di pronunciare un giudizio quando ardeva i bollettini.

Questo dubbio ha determinato l'ufficio della Camera a dire che si facessero domandare schiarimenti su questo fatto all'ufficio del collegio elettorale, per sapere se per errore od altrimenti furono arsi i bollettini.

Questa cognizione di fatto è indispensabile per conoscere quanto peso avesse effettivamente l'operazione dell'abbruciamento delle schede, e quali conseguenze se ne possano o no quindi logicamente dedurre.